

ARTICOLAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

1. Il calendario scolastico definisce la data di inizio delle lezioni e quella di fine anno scolastico, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che all'articolo 74, comma 3, precisa che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni e che, comma 7-bis, la determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, comma 1.

Per tale motivo la Regione Marche, per l'anno scolastico 2024/2025, ha previsto un calendario per complessivi 206 (205 in considerazione del Santo Patrono) giorni di attività scolastica all'interno dei quali effettuare le proposte dell'Offerta Formativa.

2. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado funzionanti nella Regione Marche le lezioni hanno inizio:
- il giorno **11 settembre 2024**, comprese le scuole dell'infanzia;

ed hanno termine:

- il giorno **07 giugno 2025**;
- il giorno **30 giugno 2025** per le Scuole dell'infanzia;

festività obbligatorie:

- tutte le **domeniche**;
- il **1° novembre 2024**, solennità di tutti i Santi
- il **25 dicembre 2024**, Natale
- il **26 dicembre 2024**, Santo Stefano
- il **1° gennaio 2025**, Capodanno
- il **6 gennaio 2025**, Epifania
- il **21 aprile 2025**, lunedì dell'Angelo
- il **25 aprile 2025**, anniversario della Liberazione;
- il **1° maggio 2025**, festa del Lavoro;
- il **2 giugno 2025**, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del **Santo Patrono**;

sospensione delle lezioni

- sabato **2 novembre 2024** (ponte della solennità di tutti i Santi)
- da lunedì **23 dicembre 2024** a sabato **4 gennaio 2025** (vacanza di Natale)
- da giovedì **17 aprile** a sabato **19 aprile 2025** (vacanze di Pasqua)
- martedì **22 aprile 2025** (vacanze di Pasqua)
- sabato **26 aprile 2025** (ponte anniversario della Liberazione)
- da venerdì **2 maggio** a **sabato 3 maggio 2025** (ponte Festa dei lavoratori)

I giorni complessivi di lezione per l'a.s. 2024/2025, detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività di didattiche sono quindi rispettivamente:

- 206 per le scuole primarie, secondarie di I e II grado;
- 225 per le scuole di infanzia.

Dai giorni complessivi (206) di lezione, andrà sottratto -1 giorno per la festa del Santo Patrono. È data facoltà all'Istituzione scolastica di individuare un giorno **di chiusura alternativo**, qualora la festa del Santo Patrono ricadesse al di fuori del calendario scolastico o in giorno già festivo.

Chiarimento: il giorno di "chiusura" è qui inteso come giorno di "sospensione delle lezioni". Pertanto è data facoltà agli Istituti di usufruire di un giorno di sospensione in più durante l'anno scolastico.

3. In considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche, comunque entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano triennale dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia concordato con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.
4. Nelle giornate di festività obbligate e/o di sospensione di cui al punto 2), ad esclusione del giorno del Santo Patrono, non sarà funzionante il servizio di trasporto pubblico delle linee urbane ed extraurbane specificamente destinato a utenze studentesche del ciclo secondario.
5. Le singole istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 275/1999 e dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del d.lgs. 297/1994, potranno procedere eccezionalmente ad eventuali adattamenti del calendario scolastico definito al punto 2), **valutando in caso di riduzione il recupero dei giorni di lezione non effettuati**. Tali eventuali adattamenti al calendario scolastico sono assunti dai competenti organi scolastici, in stretta relazione alle necessità attuative ed in concomitanza alla definizione del POF, e preventivamente concordati con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, auspicando un coordinamento territoriale laddove i servizi interessino una pluralità di istituzioni scolastiche.
Nell'apportare modifiche al calendario scolastico le istituzioni scolastiche devono tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti o per l'utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.
Chiarimento: resta inteso che agli Istituti che adottano una settimana di lezioni "corta" (di 5 giorni), non potendosi applicare il rispetto delle 205 giornate di lezione calendarizzate, si applica il **rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatori** (DPR n. 275/1999. Art. 5, comma 3). Pertanto, qualora gli Istituti ritengano necessario, per il PTOF, deliberare giorni di sospensione differenti da quelli deliberati dalla Regione, dovranno garantire il rispetto delle giornate di lezione previste e/o il rispetto del monte ore annuale.
6. Possono terminare in data successiva al 30 giugno di ogni anno le attività didattiche svolte nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado.
7. Possono anticipare l'inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva a quella fissata dal presente atto gli Istituti Secondari di II grado per consentire lo svolgimento di:
 - PCTO ovvero Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento;
 - interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso;
 - istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale in data necessariamente antecedente a quella fissata per l'esame di Stato;
 - per specifici progetti organizzati dalle competenti Istituzioni scolastiche anche finalizzati all'istruzione degli adulti.

Chiarimento: la modifica della data di inizio delle attività didattiche è strettamente connessa allo svolgimento delle attività sopra riportate e va motivata all'interno di uno specifico progetto deliberato

dall'Istituto. Si ricorda che nei giorni oggetto della modifica, non sarà funzionante il servizio di trasporto pubblico delle linee urbane ed extraurbane specificamente destinato a utenze studentesche del ciclo secondario.

8. Le Istituzioni Scolastiche, interessate dagli adattamenti al calendario scolastico, di cui ai punti 5, 6 e 7, sono invitate a dare preventiva comunicazione alle famiglie che nelle giornate oggetto di variazioni non sarà attivo il servizio di trasporto pubblico specificamente destinato agli studenti.
9. Il giorno **10 dicembre** è giornata dedicata alle Marche (L.R. 26/2005): le scuole sono invitate a partecipare alle iniziative che saranno organizzate sul tema. Le attività didattiche in questa giornata non sono sospese.
10. Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute:
 - a) ad inserire nei propri siti istituzionali il calendario scolastico adottato;
 - b) ad informare tempestivamente le Istituzioni territoriali (Comuni, Provincia, Regione) di ogni eventuale variazione al calendario scolastico successiva al 1^a settembre;
 - c) **ad inserire entro il 31 luglio** di ogni anno nel sistema "**ProcediMarche**" della Regione Marche, secondo un format predefinito, quanto approvato dal Consiglio d'Istituto.
Gli adempimenti e gli aggiornamenti sopra disposti, costituiscono requisiti per la partecipazione alle iniziative regionali a favore dell'autonomia scolastica.